



Protocollo addizionale e-CMR Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

FAI INFORMA 064/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024 è stata pubblicata la [legge n. 37 dell'8 marzo 2024](#), con la quale l'Italia ha formalmente aderito al "Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica".

Si tratta del Protocollo e-CMR, per effetto del quale la lettera di vettura della Convenzione CMR, come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione sull'esecuzione di un contratto di trasporto soggetto alla predetta Convenzione, possono essere compilati in formato elettronico. A sua volta, l'art. 1 del Protocollo definisce la lettera di vettura elettronica, come una "lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione del trasporto al quale si applica la Convenzione", compresi i dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica.

La lettera di vettura conforme al Protocollo e-CMR sarà considerata equivalente alla lettera di vettura convenzionale e, pertanto, avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti (art.2.2).

L'art. 3 del Protocollo disciplina l'autenticazione della e-CMR. Infatti, per avere validità, la e-CMR deve essere autenticata dalle parti del contratto di trasporto mediante una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. Tale affidabilità sussiste, fino a prova contraria, se la firma elettronica:

- è connessa esclusivamente al firmatario e permette di identificarlo;
- è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;
- è collegata ai dati ai quali si riferisce affinché ogni modifica degli stessi sia individuabile.

Quanto alle condizioni per la compilazione dell'e-CMR (art.4), si evidenzia che:

- essa contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea di cui alla Convenzione CMR;

- il procedimento di compilazione deve garantire l'integrità delle indicazioni contenute, a partire dal momento in cui è stata compilata definitivamente per la prima volta. E' possibile effettuare aggiunte e modifiche ma la procedura deve comunque assicurare la conservazione delle indicazioni originali.

In merito all'attuazione della lettera di vettura elettronica, l'art 5 stabilisce che le parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono, di comune accordo, le procedure e la loro attuazione per conformarsi alle disposizioni del Protocollo e della Convenzione CMR, relativamente a specifici aspetti indicati nella norma (metodo per compilare e consegnare l'e-CMR alla parte abilitata; modalità in cui il titolare di diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica, può dimostrare che ne è effettivamente titolare; procedure per il completamento e la modifica dei contenuti; ecc.).